




CONSEGUATO NELLA SEDUTA
DEL ...7.9.APR.2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/63/CU6/C1

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 33-TER, DEL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, RECANTE "CRITERI PER LA VERIFICA DELLA REALIZZABILITÀ DI UNA GESTIONE CONCORRENZIALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, PER L'ADOZIONE DI UNA DELIBERA QUADRO NONCHÉ DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO, MEDIANTE UN SISTEMA DI BENCHMARKING, DELLA QUALITÀ ED EFFICIENZA DI GESTIONE DEI MEDESIMI SERVIZI, ED ULTERIORI NECESSARIE MISURE DI ATTUAZIONE".

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, considerati gli esiti delle riunioni tecniche del 27 marzo e del 12 aprile scorsi, vista l'ipotesi di modifica trasmessa a seguito della riunione del 12 aprile dal Segretario della Conferenza Unificata con nota Prot. n. 0001927 del 17 aprile 2012, che certamente rappresenta un miglioramento del testo del provvedimento come originariamente formulato, **esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:**

ARTICOLO 1

All'art. 1 aggiungere il seguente comma 3:

Sono fatte salve le discipline regionali che avviino o abbiano già avviato il processo di riorganizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definendo le modalità organizzative per lo svolgimento dei servizi a rete in ambiti o bacini territoriali omogenei, in coerenza alle previsioni contenute all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Qualora il Governo confermasse la sua decisione di non inserirlo nello schema di regolamento si propone comunque di presentarlo ai fini di una modifica normativa dell'articolo 3 bis, per la quale si richiede l'impegno del Governo.

Si evidenzia, inoltre, la criticità della disposizione relativa alla decorrenza dei termini per gli enti interessati alla elaborazione della delibera quadro da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto Legge 138 del 2011, cioè agosto 2011. La criticità deriva dal fatto che la norma, in realtà, è stata inserita come modifica al D.L. 138 dal D.L. 1 del 2012 in tema di liberalizzazioni. Il pochissimo tempo a disposizione per gli enti interessati renderà di fatto difficilmente attuabile nei tempi la norma.

ARTICOLO 3

All'art. 3, comma 2, lett. c), le parole: "il tipo di vettore utilizzato", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di trasporto utilizzate".

ARTICOLO 4

Riformulare l'articolo 4 nel seguente modo:

1: Ferme le valutazioni di cui all'articolo 2, la verifica nel settore dei rifiuti riguarda:

- a) La valutazione delle operazioni potenzialmente erogabili in regime di liberalizzazione, di gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;*
- b) La possibilità di coordinamento o di gestione congiunta delle operazioni di cui alla lettera a).*

ARTICOLO 5

All'art. 5, comma 3, lett. b), le parole "e i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "*e gli eventuali benefici*".

ALLEGATI

Si richiede lo stralcio del punto 4 dell'Allegato A, in quanto non funzionalmente collegato ai contenuti della delibera-quadro, di cui alla legge n. 148/11 e ss.mm.ii., ma rispondente solo a esigenze di trasparenza. Le Regioni ritengono, invece, che il tema sia maggiormente attinente ai contenuti della discussione finalizzata alla firma del Patto per l'efficientamento e razionalizzazione del TP, al quale chiede di rinviare la definizione degli indicatori di cui al punto 4 dell'Allegato A come sua parte fondamentale e qualificante.

Roma, 19 aprile 2012

